

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

IX LEGISLATURA

**Doc. XXIII**  
**n. 2-quater/3/XIII**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA LOGGIA MASSONICA P2**

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

**SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA  
DALLA COMMISSIONE**

VOLUME T E R Z O

**Documenti citati nelle relazioni**

**TOMO XIII**

**(RELAZIONE DI MINORANZA ON. TEODORI)**

ROMA 1984

I due Gruppi ravvisano degli interessi comuni nella difesa del pluralismo giornalistico, nel recupero del ruolo professionale dell'Editore e in una ripresa di efficienza del settore, e concordano che è loro comune interesse:

- a) - realizzare congiuntamente e di comune accordo eventuali operazioni di acquisizione di testate locali, nel senso che ciascun partner offrirà all'altro una partecipazione nei giornali locali di cui sta trattando l'acquisto. Tale possibilità potrebbe essere ampliata alle testate locali di nuova realizzazione;
- b) - mantenersi costantemente informati e se possibile agire congiuntamente nella risoluzione dei problemi particolari dell'industria giornalistica, quali la sistemazione di alcune grandi testate, studiando, laddove di comune interesse, iniziative congiunte;
- c) - porre in atto la più ampia consultazione e la più stretta collaborazione nella risoluzione dei nodi strutturali del settore ed in particolare su alcuni temi di fondo quali la legge sull'editoria, il rapporto con le televisioni, il problema della distribuzione, le politiche federative, le politiche dei prezzi, ecc.;
- d) - fare ogni ragionevole sforzo perchè pur nel mantenimento della reciproca autonomia e nel rispetto delle libertà giornalistiche, i giornali di ciascun partner presentino le iniziative o i problemi dell'altro partner in modo obiettivo e non fazioso o deliberatamente ostile.

5 luglio 1979

*Luigi Malvezzi*  
Eugenio Scalfari

TRIBUNALE DI MILANO  
UFFICIO RICEVUTE

La presente fotocopia è stata depositata in un fascicolo di documenti di cui il Tribunale di Milano ha preso visione per n. 5.111/79 (art. 10, c. 1, p. v. 2) perquisizione di cui al n. 112/79 (art. 10, c. 1, p. v. 2) e p. v. di apprensione di cui al n. 112/79 (art. 10, c. 1, p. v. 2) del 18 e 19/3, 1981)

Milano, li

24 MAR 1981



IL CANCELLIERE